

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1026)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, PITTELLA e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1973

Norme per il trattamento di quiescenza del personale degli enti ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale salariato, in base ai regolamenti organici degli Enti ospedalieri veniva collocato a riposo a 65 anni, come il restante personale amministrativo.

L'articolo 60 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, ha stabilito, invece, il collocamento a riposo a 60 anni per il personale degli enti ospedalieri, senza tenere conto dei diritti già acquisiti, all'entrata in vigore della predetta norma, del personale che aveva già superato l'età di 60 anni e non ancora raggiunto quella di 65. È così avvenuto che la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, con interpretazione assai discutibile, sia al personale che aveva già superato i 60 anni, collocato a riposo alla data di en-

trata in vigore della suddetta legge, sia al personale non collocato a riposo degli enti ospedalieri avvalendosi della disposizione dei propri regolamenti, ha liquidato e continua a liquidare il trattamento di quiescenza, limitandolo e retrodatandolo alla sola contribuzione relativa al trattamento economico vigente al compimento del 60° anno di età e non in base ai contributi ed al trattamento economico goduto dagli interessati alla data dell'effettivo collocamento a riposo, avvenuto — per effetto della predetta legge in età superiore ai 60 anni ed inferiore ai 65, causando così ai medesimi un gravissimo ed ingiustificato danno economico.

Il presente disegno di legge tende appunto ad eliminare ogni incertezza in modo da assicurare alle categorie interessate la conservazione delle posizioni acquisite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale degli enti ospedalieri, di cui alla lettera a) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, collocato a riposo d'ufficio o a domanda successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, perchè di età superiore a 60 anni e che in base ai regolamenti vigenti degli enti di appartenenza poteva restare in servizio fino all'età di 65 anni, spetta il trattamento di quiescenza acquisito alla data del collocamento a riposo e in base agli effettivi anni di servizio prestato anche oltre il 60° anno di età.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 spetta anche in favore del personale che è stato trattenuto in servizio in base ai regolamenti interni dagli enti ospedalieri.